

N. 2009/07 R.G.N.R.  
N. 38/11 R.G Trib



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE PENALE DI VOGHERA**  
**In composizione Monocratica**  
(artt. 544 e segg. - 549 - c.p.p.)  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Dott.ssa Elsa Gazzaniga del Tribunale di Voghera in  
composizione Monocratica alla pubblica udienza del 27/09/2011 con  
l'intervento della Dott.ssa Sara Macchetta VPO -  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

██████████ nato a ██████████ il ██████████  
libero -- assente  
opponente a decreto penale  
difeso dall'avv. M. Casali - foro Pavia - fiducia

**IMPUTATO**

come da foglio allegato facente parte integrante del presente atto -

**CONCLUSIONI**

PM: gen. cont.: mesi 6 arresto euro 4000 ammenda  
Difesa: in principalità assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine  
ndp prescrizione

Sent. N. 495/11

in data 27/09/2011  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA

1 DIC. 2011

Oggi

Il cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Area di P.A. Loretta Zeniro

estratto al P.M. sede

il .....

avviso di deposito:

al P.G. Milano

il .....

al .....

il .....

ult. notif. ....

il cancelliere

avviso al P.M. data

passato in giudicato

il .....

**ESECUZIONE:**

Estr. Essecut.

al .....

al .....

al .....

il .....

il cancelliere

Scheda il .....

Art. .... RRC

Foglio  
allegato

IMPUTATO

n: 38/11 R4

- a) Dall' art. 256 co.3 del D.L.vo 3/04/2006 n.152, perché in qualità di proprietario dell'area sita nel Comune di [redacted] (PV) in via [redacted] individuata al foglio [redacted], mappale [redacted], nonché legale rappresentante della società [redacted] realizzava una discarica abusiva, mediante scarico ripetuto di rifiuti speciali ingombranti non pericolosi (costituiti da cemento misto a ferro) provenienti da lavori di demolizione effettuati dalla predetta società, realizzando in tal modo opere di innalzamento di terreno agricolo;  
Accertato in [redacted] il 2/10/2007.
- b) Dall'art. 44 lett. B) del DPR 6/06/2001 NR.380, perché in qualità di proprietario dell'area sita nel Comune di [redacted] (PV) in via [redacted], individuata al foglio [redacted], mappale [redacted] nonché legale rappresentante della società [redacted], realizzava, nell'area indicata al capo a) che precede, un piazzale con copertura in cemento, utilizzando materiale ghiaioso e rifiuti di demolizioni, ed effettuava opere di urbanizzazione (quali pozzetti in cemento per la rete elettrica ed idrica), in assenza di autorizzazione.  
Accertato in [redacted] il 2/10/2007.

*M*

## FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione in data 28/9/'10 [REDACTED] veniva citato a giudizio avanti a questo Giudice, per rispondere dei reati ascrittigli in epigrafe, a seguito di opposizione avverso il decreto penale emesso nei suoi confronti dal GIP in sede.

Il giudizio veniva celebrato in presenza dell'imputato (assente all'odierna udienza di discussione), previa revoca del decreto penale opposto.

Esperita l'istruttoria dibattimentale e sentite le conclusioni delle parti, all'odierna udienza il giudizio veniva deciso, sulla base dei seguenti motivi, e veniva fissato il termine di giorni 75 per il deposito della motivazione della presente sentenza.

Il presente procedimento ha preso l'avvio da una segnalazione di [REDACTED], titolare di una ditta vicina a quella dell'imputato, che commercia materiale edile.

Sentito come teste, [REDACTED] ha dichiarato di aver visto il vicino che scaricava del materiale nel proprio terreno e poi lo livellava, coprendolo con della ghiaia; quando arrivò vicino al fosso, posto al confine con la sua proprietà, temendo che glielo chiudesse, fece chiamare i Carabinieri.

Il Luog. Ferlinghetti Ulisse, comandante della stazione dei Carabinieri di Casteggio, ha confermato di essere intervenuto sul posto, di aver riscontrato la presenza di materiale inerte sul piazzale della ditta [REDACTED] e di aver provveduto al sequestro dell'area, scattando le fotografie acquisite in atti.

Sono poi state assunte le deposizioni di vari testi a difesa.

Il geom. Guarnaschelli Renzo, che ha redatto una relazione (acquisita in atti) sulle condizioni del terreno in oggetto, ha precisato che l'area in questione era interessata da un problema di scolo delle acque (in quanto, a seguito della costruzione della tangenziale, era stata interclusa la possibilità di scarico naturale delle acque verso il Po, con conseguenti fenomeni di allagamento, a seguito di piogge consistenti), e che quindi sulla stessa era stato riportato del materiale con funzione drenante.

Esaminando la documentazione prodotta dalla difesa, il teste ha poi dichiarato che i pozzetti realizzati sul terreno di proprietà [REDACTED] adiacente all'insediamento

commerciale del medesimo, raffigurati dalle fotografie in atti, sono risalenti all'epoca dell'autorizzazione allo scarico al suolo delle acque piovane, richiesta dall'imputato (cfr. autorizzazione allo scarico al suolo delle acque reflue domestiche e meteoriche, su parere favorevole dell'Arpa, rilasciata all'imputato dal Comune di Casteggio in data 4/4/'06, nonché planimetria e fotografie prodotte dalla difesa all'udienza del 7/6/2011); quanto ai pozzetti per la rete elettrica, ha precisato che, come si evince dalle fotografie in atti, erano relativi ai lavori di interrimento dei cavi elettrici, già preesistenti su linee sorrette da pali esterni e poi interrati a cura dell'Enel.

E' stata acquisita in atti anche la relazione del geom. Lino Fiori, c.t.u. in un causa civile pendente avanti al Tribunale di Voghera tra [REDACTED] e [REDACTED], che descrive la situazione dello scarico delle acque piovane da entrambi i fondi (precisando, tra l'altro, che le acque piovane defluiscono dal lotto [REDACTED], dove l'area scoperta è quasi interamente cementata, verso il muro di confine della proprietà [REDACTED], posta a livello più basso, e che le acque meteoriche sulla proprietà [REDACTED] sono assorbite e drenate dal campo, mentre la strozzatura derivante dalla costruzione della tangenziale ostacola il regolare deflusso delle acque dal campo).

Anche il teste [REDACTED], che coltiva dei terreni di proprietà dell'imputato, ha confermato che il terreno adiacente, oggetto di sequestro, era frequentemente interessato da problemi di allagamento (si veda anche fotografia n. 5, prodotta dalla difesa); per questo era stato fatto un riporto di materiale negli anni 2003-2004.

Il teste [REDACTED], socio della "[REDACTED]", ha confermato le fatture in atti (30/4 e 31/12/'04), relative a lavori di scavo e spianamento del piazzale e posa di tombini; ha dichiarato che tali lavori sono stati eseguiti sull'area posta dietro il capannone della ditta "[REDACTED]"; ha precisato di essere stato incaricato di interrare una linea elettrica, di aver eseguito la posa dei pozzetti, utilizzando materiale della stessa ditta, che lo vendeva, e di aver effettuato lo spianamento del terreno con materiale inerte, sabbia mista a ghiaia.

Il teste [REDACTED] ha dichiarato di aver effettuato nel settembre 2007 dei lavori di demolizione di una porzione di piazzale della "[REDACTED]" (confermando la

fattura in data 29/9/'07, prodotta in atti); ha riferito che il materiale di risulta era stato in parte smaltito subito (sono stati prodotti tre formulari, in data 1/10/'07), in parte accatastato in fianco al piazzale, per essere poi smaltito (verrà smaltito successivamente, come da formulari in data 15/3/'08, previa autorizzazione del P.M. precedente); il teste ha precisato che tale materiale veniva anche spianato con ghiaia e sabbia, per consentirgli di avvicinarsi con il camioncino.

Il prof. Roberto Marchetti, intervenuto quale consulente di parte dell'imputato al sopralluogo effettuato il 16/4/'08 dai Carabinieri di Casteggio, unitamente a personale dell'Arpa, sull'area oggetto di sequestro, ha dichiarato che sul terreno vi erano circa 60-70 centimetri di ghiaione e sabbia e sotto, in qualche punto, c'erano pezzi di mattoni e materiale da costruzione, valutati approssimativamente dagli operanti nella misura del 5%, ma senza accertamenti specifici; tali materiali però potevano essere già presenti sul terreno, che non veniva coltivato dal proprietario.

Tanto premesso sulle risultanze in atti, va innanzitutto considerato che la violazione urbanistica ascritta all'imputato al capo B) delle imputazioni deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione.

Al di là dell'epoca di accertamento della stessa (e rilevato che le fotografie in atti non mostrano nell'area oggetto d'imputazione un piazzale cementato, ma un terreno agricolo, con riporto di materiali inerti e, in qualche punto, la presenza di pozzetti interrati), va osservato che la posa in opera di questi ultimi deve farsi risalire, alla luce dei documenti acquisiti e delle deposizioni assunte, ai mesi di aprile e dicembre 2004, quanto ai pozzetti relativi all'interramento dei cavi elettrici, ed all'aprile 2006, quanto a quelli relativi allo scarico delle acque.

Stante la natura contravvenzionale di tale violazione, è pertanto interamente decorso il termine prescrizionale ultimo, anche considerati gli atti interruttivi; occorre perciò dichiararsi n.d.p. nei confronti dell'imputato in ordine al reato *sub b)*, in quanto estinto per tale causa.

Più articolato è il discorso relativo al reato ascritto al capo A) delle imputazioni, ove si contesta all'imputato la realizzazione di una discarica abusiva, mediante lo scarico

ripetuto di rifiuti speciali ingombranti non pericolosi, provenienti da lavori di demolizione.

A tale proposito il discorso è duplice (ma in ogni caso quello che appare dalle fotografie in atti non sembra paragonabile ad una discarica, nella sua comune accezione).

Da un lato è emerso che il terreno oggetto d'imputazione è stato più volte interessato da problemi di allagamento (per le ragioni sopra esposte); per tale motivo, già negli anni passati (2003-2004, secondo il teste ██████████, è stato effettuato un riporto di materiale inerte, con funzione drenante; a tale riguardo (a prescindere da ogni considerazione sulla già intervenuta prescrizione di ogni ipotesi contravvenzionale) non sembra proprio potersi parlare dell'avvenuta creazione di una discarica, per la specifica finalità di conservazione del terreno che ha portato al deposito di materiale (peraltro costituito da sabbia e ghiaia, acquistata allo scopo: cfr. fatture in atti).

D'altro lato, va considerato che in questo caso, a differenza dell'ipotesi di reato esaminata in precedenza, l'attività di riporto non può ritenersi esaurita in tale epoca risalente, in considerazione del deposito del materiale di risulta dei lavori di demolizione di una parte di piazzale, ricordati dal teste ██████████ (cfr. fattura in data 29/9/'07; formulari in data 1/10/'07), attività che ha portato all'intervento dei Carabinieri di Casteggio in data 2/10/'07.

Anche a questo proposito, tuttavia, non può ritenersi dimostrata la realizzazione di una discarica abusiva, in considerazione dello smaltimento già in corso del materiale cementizio, attestato dai documenti sopra citati (e data l'irrilevanza, in questa sede, delle preoccupazioni del vicino ██████████ sulla possibile chiusura del fosso, attinenti più che altro alla controversia civilistica pendente tra le parti).

Dovendosi dunque ritenere non dimostrata la sussistenza dei presupposti oggettivi (oltre che soggettivi) del reato in esame, dallo stesso l'imputato deve essere assolto, ai sensi dell'art. 530, 2° c., c.p.p., perché il fatto non sussiste.

Va perciò disposto il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dell'area in sequestro.

P.Q.M.

Visto l'art. 530, 2° c., c.p.p.,

assolve

l'imputato dal reato ascrittogli al capo A), perché il fatto non sussiste;

visto l'art. 531 c.p.p.,

dichiara

n.d.p. nei confronti dell'imputato in ordine al reato di cui al capo B), per essere il reato stesso estinto per prescrizione;

ordina

il dissequestro e la restituzione all'avente diritto dell'area in sequestro;

visto l'art. 544, 3° c., c.p.p.,

fissa

il termine di giorni 75 per il deposito della motivazione.

Voghera, 27/9/2011

Il Giudice  
Dr. Elsa Gazzaniga

